

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 23 settembre 2026

736.

**XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e XII)
ALLEGATO**

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, inerenti alla disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione di biologo, nonché alla disciplina del relativo ordinamento. Atto n. 440.

PARERE APPROVATO

Le Commissioni Riunite VII (Cultura, Scienza e Istruzione) e XII (Affari Sociali),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 16 giugno 2026, concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, inerenti alla disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio della professione di biologo, nonché alla disciplina del relativo ordinamento (Atto n. 440);

vista la necessità di adeguare la disciplina dell'esame di Stato e dell'ordinamento della professione di biologo alla riforma dell'università (sistema «3+2») e alla qualificazione della professione di biologo quale professione sanitaria ai sensi della legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante, tra l'altro, il riordino delle professioni sanitarie;

premesso che l'articolo 5 della legge 8 novembre 2021, n. 163, ha introdotto la laurea magistrale abilitante con tirocinio pratico-valutativo e prova pratica valutativa interna al percorso di studi per l'accesso alle professioni di biologo;

premesso altresì che lo stesso articolo prevede che, ai fini dell'adeguamento della disciplina delle classi di laurea magistrale, vengano adottati i regolamenti previsti dall'articolo 4, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, fermo restando il concerto del Ministro vigilante sull'ordine o collegio professionale, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio professionale;

preso atto delle criticità da tempo segnalate dall'Ordine nazionale dei biologi relative all'eterogeneità dei percorsi di studio e all'assenza di una articolazione delle sezioni dell'albo in settori previsti per altre professioni;

rilevato che le classi, e, conseguentemente, l'offerta formativa dei corsi, non sono sempre adeguate alle molteplici attività dell'ambito biologico;

considerato che tali aspetti sono stati portati all'attenzione dei Ministeri competenti già a seguito dell'entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3;

preso atto che il provvedimento in esame è il frutto dei lavori del «Tavolo tecnico di lavoro finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della Legge 8 novembre 2021, n. 163, riguardanti le professioni di Chimico, Fisico e Biologo e le rispettive Lauree Magistrali»,

istituito presso il Ministero dell'Università e della Ricerca – Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, con decreto direttoriale del 2 agosto 2023, e, in particolare, del Sotto-tavolo per l'adeguamento delle classi di laurea magistrali per l'esercizio della professione di biologo;

considerato che il citato Sotto-tavolo ha avviato i lavori partendo dalle ipotesi di revisione dell'assetto ordinistico proposte dall'Ordine e condivise dal Ministero della salute, dal Ministero dell'università e della ricerca e dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN), volte ad aggiornare al quadro delineato dalla citata riforma delle professioni sanitarie la disciplina dell'esame di Stato, dell'organizzazione dell'albo e delle attività professionali consentite agli iscritti ai differenti settori, rivedendo, quindi, il collegamento con il titolo accademico, ma anche di aggiornare le proposte del 2019 per arrivare alla revisione sistematica dell'assetto ordinistico in relazione ai titoli abilitanti;

rilevato che sul contenuto dello schema di decreto del Presidente della Repubblica è stato acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità – Sezione II, reso nella seduta del 10 febbraio 2026, che ha ritenuto, anche all'esito di un supplemento d'istruttoria sollecitato da osservazioni formulate dalla Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici e da un'apposita istanza di accesso e revoca del parere presentata congiuntamente ad altri ordini professionali, che le disposizioni dello schema di decreto in esame siano compatibili con il quadro normativo vigente e non incidano sulle riserve e attribuzioni proprie delle altre professioni regolamentate, in quanto da interpretarsi nell'ambito delle competenze riconducibili al cosiddetto «punto di vista biologico»;

preso atto che, con nota del 2 aprile 2026, è pervenuto il formale concerto del Ministro della salute, divenuto Ministro vigilante sull'ordine dei biologi ai sensi dell'articolo 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, espresso anche avuto riguardo al recepimento, nel testo dello schema di regolamento, tanto delle osservazioni formulate dal Ministro stesso durante l'*iter* di predisposizione dell'articolato, quanto del citato parere del 10 febbraio 2026 del Consiglio superiore di sanità-Sezione II;

preso altresì atto che il 28 luglio 2026 è pervenuto il prescritto parere del Consiglio di Stato;

osservato che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica apporta modifiche alla disciplina vigente in materia di articolazione dell'albo professionale dell'ordine dei biologi, disciplina dei titoli di accesso, oggetto dell'attività professionale degli iscritti alle diverse sezioni e settori dell'albo, ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE.